

Repubblica Italiana



COMUNE DI ZAGAROLO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Numero Registro Generale 18
del 13-02-2020

ORDINANZA

OGGETTO: ORDINANZA CHIUSURA PLESSO ALBIO TIBULLO DELL'ISTITUTO
COMPENSIVO ZAGAROLO PER IL GIORNO 17 FEBBRAIO 2020

IL SINDACO

Premesso che con determinazione n. 447 del 25/07/2017 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva alla ditta **SCAMO Srl** sede in Via Maremmana Inferiore Km 0.400 Tivoli (RM) p.iva 01962771000, l'appalto dei lavori relativi all'intervento denominato "RECUPERO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO COMPENSIVO ZAGAROLO PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A. TIBULLO"

Vista la nota a firma del responsabile dell'area VI del 12/02/2020 nella quale viene comunicato che per il giorno lunedì 17 febbraio 2020 nei suddetti locali vi è la necessità di dover intervenire per lo svolgimento delle seguenti attività:

- 1) Apertura delle porte delle nuove aule e servizi igienici che si stanno realizzando sopra l'auditorium. Questo comporta la necessità da parte dell'Impresa di accedere al corridoio a servizio delle aule esistenti e utilizzate per la didattica;
- 2) Chiusura delle finestre esistenti (con affaccio su ex terrazzo) delle aule informatica e polivalente;

Considerato che tali lavori potrebbero interferire con il regolare svolgimento delle lezioni del giorno lunedì 17 febbraio 2020, per il solo plesso della scuola secondaria di primo grado "Albio Tibullo" dell'Istituto Comprensivo Zagarolo;

Tenuto conto:

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza,

spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali;

- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

- che il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

Tenuto conto che, per la particolare urgenza di procedere e per le sue caratteristiche di provvedimento rivolto ad una generalità di soggetti, la presente ordinanza non necessita di comunicazione di avvio del procedimento;

Visto l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

ORDINA

per quanto riportato nella premessa narrativa da considerare parte, **la chiusura di tutti i locali del plesso Albio Tibullio:**

1. **nella giornata di lunedì 17 febbraio 2020** al fine di preservare l'igiene e la salute degli alunni e degli operatori in relazione alle condizioni di potenziale interferenza che i lavori da eseguire potrebbero apportare al regolare svolgimento delle lezioni;
2. **La ripresa delle normali attività scolastica a far data dal giorno martedì 18 febbraio 2020.**

STABILISCE

che le misure stabilite nel presente provvedimento vengano comunicate a tutti gli istituti scolastici interessati.

DEMANDA

al Responsabile del Servizio Polizia Locale di verificare l'avvenuta esecuzione del presente atto/provvedimento, nei termini da esso previsto

INFORMA, INOLTRE

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Roma entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DISPONE inoltre

che la presente ordinanza:

- a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
- b) sia comunicata Alla Prefettura di Roma;

- c) al Servizio di Polizia Locale, al responsabile dell'Area VI nonché al responsabile dell'Area II del Comune di Zagarolo;
- d) sia comunicata al dirigente dell'Istituto Comprensivo Zagarolo;
- e) sia comunicata all'impresa Cilia Italia s.r.l., alla cooperativa SARC, nonché a tutte le Associazioni e enti del terzo settore che a qualunque titolo utilizzino i locali del plesso per lo svolgimento di attività culturali, sportive e di integrazione.

IL SINDACO
LORENZO PIAZZAI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005